

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRATA IL CERCHIO
MAGICO-SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRATA
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARTENA RM VIA GUGLIELMO
MARCONI 160

Numero REA: RM - 1007772

Codice fiscale: 07051761000

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	<u>STATUTO</u>	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita una cooperativa sociale integrata a	
	responsabilità limitata a mutualità prevalente sotto la	
	denominazione "IL CERCHIO MAGICO - Cooperativa Sociale	
	Integrata a r.l.". .	
	Art. 2 - Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo sesto,	
	libro quinto del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano le norme sulla società a	
	responsabilità limitata, ai sensi e nei limiti del secondo	
	comma dell'art. 2519 c.c. .	
	Art. 3 - Sede	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Artena (Rm), Via	
	Guglielmo Marconi n. 158.	
	La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti	
	all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece	
	all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede	
	in comune diverso da quello sopra indicato.	
	La cooperativa ha una sede operativa in Valmontone, Colle S.	
	Giudico n. 78.	
	Altre sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici	
	di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno	

	essere istituite o soppresse con deliberazione assembleare.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci. Per domicilio si intende	
	oltre all'indirizzo anche il numero di fax e l'indirizzo di	
	posta elettronica.	
	Art. 4 - Durata	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.	
	La società si scioglie per il verificarsi dell'ipotesi	
	prevista dal terzo comma dell'art. 2522 Codice Civile , per	
	il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3),	
	5), 6) e 7) del primo comma dell'art. 2484 Codice Civile,	
	nonché per la perdita del capitale sociale.	
	Art. 5 - Scopo ed Oggetto	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed opera nel	
	rispetto delle clausole di mutualità previste dalla legge.	
	Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei	
	cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari	
	ed educativi e delle attività produttive finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante	
	la creazione di opportunità di lavoro per i soggetti deboli.	
	La cooperativa si pone inoltre come finalità generali:	
	1. il pieno rispetto della persona garantendo la dignità, i	
	diritti di libertà e di autonomia, promuovendo l'integrazione	
	nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella società, ecc;	

	2. il superamento e la rimozione di quelle condizioni che	
	impediscono lo sviluppo della persona umana;	
	3. il raggiungimento della massima autonomia e	
	partecipazione alla vita della collettività e la	
	realizzazione dei diritti civili, politici e	
	patrimoniali;	
	4. il recupero funzionale e sociale della persona	
	svantaggiata mediante servizi e prestazioni che garantiscano	
	la prevenzione , la cura, i processi riabilitativi, il	
	reinserimento sociale, ecc.;	
	5. la rimozione degli stati di emarginazione e di esclusione	
	della persona in situazione di svantaggio;	
	6. il potenziamento delle capacità residue della persona	
	svantaggiata in relazione alle attitudini rilevate, la	
	valutazione delle competenze acquisite per giungere ad una	
	graduale integrazione e misurazione con il mondo del lavoro.	
	Perciò, riguardo ai destinatari dei servizi dovrà trattarsi	
	di persone bisognose di una pluralità di interventi che	
	affrontino le diverse problematiche connesse sia all'età, sia	
	alla condizione personale, familiare o sociale.	
	Poichè le modalità di estrinsecazione delle finalità possono	
	risultare interconnesse, poichè le molte aree di bisogno e di	
	svantaggio, per la loro peculiarità comportano la indubbia	
	necessità di interventi funzionalmente collegati, poichè la	
	complessità delle problematiche in oggetto di intervento,	

	l'evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio possono	
	modificarsi nel tempo, la cooperativa ai sensi della	
	circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro e della	
	Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione	
	relativa alle disposizioni per l'interpretazione dell'art. 1	
	della Legge 381/91, chiede l'iscrizione contemporanea alle	
	sezioni A e B dell'Albo regionale di cui alla L.R.24/1996.	
	Pertanto, per collegamento funzionale delle attività di tipo	
	a) e di tipo b) di cui all'art. n. 1 della Legge 381/91, si	
	intende la realizzazione dell'inserimento lavorativo dei	
	propri soci in situazione di svantaggio e, comunque la loro	
	piena integrazione sociale e partecipazione alla vita	
	attiva, tramite un'attività di assistenza, consulenza,	
	tutoraggio da parte di personale qualificato in grado di	
	fornire un servizio adeguato di accompagnamento ed avviamento	
	al lavoro.	
	Tale cooperativa ad oggetto plurimo intende occuparsi delle	
	aree di svantaggio ed in via prioritaria , ma non esclusiva,	
	della persona affetta da minorazione fisica, sensoriale,	
	psicofisica e mista.	
	Si illustra pertanto, in modo sintetico, il collegamento	
	funzionale tra le due sezioni, al fine di raggiungere gli	
	scopi societari.	
	Si procederà come segue:	
	la persona in condizione di svantaggio, e nel caso specifico	

	i giovani ospitati nel Centro, con particolare attenzione a	
	quelli nella fascia di età in cui o abbiano assolto	
	all'obbligo scolastico o abbiano completato gli studi, verrà	
	assistita per la riabilitazione globale secondo piani di	
	intervento preordinati ed individualizzati.	
	In relazione alle diverse tipologie di risposte e di	
	situazioni, si potrà procedere principalmente secondo due	
	linee:	
	A) Qualora le condizioni psicofisiche non consentano	
	l'inserimento nel mondo lavorativo si darà vita ad	
	un'assistenza di tipo socio-sanitario ed educativo che	
	comunque integri la persona svantaggiata nel proprio tessuto	
	socioeconomico e culturale. Nel caso specifico i giovani	
	troveranno l'opportuna assistenza nel Centro e saranno	
	inseriti in tutte le dinamiche relazionali offerte dal	
	contesto socio-culturale di riferimento al fine di	
	consolidare il senso di appartenenza alla propria comunità ed	
	i valori condivisi.	
	B) Riabilitata per un tempo adeguato, acquisite le capacità e	
	le competenze necessarie, la persona svantaggiata e, nel caso	
	specifico il giovane disabile, sarà inserita in attività	
	economiche, sociali e professionali. A titolo	
	esemplificativo ma non esclusivo, se ne indicano talune	
	facenti parte dei settori primario, secondario e terziario	
	dell'economia: il giardinaggio, la ceramica, l'ebanisteria,	

	l'assistenza, la gestione di un ufficio per il turismo, la	
	cura della stalla per gli animali impiegati in terapia, la	
	gestione dell'amministrazione della cooperativa sociale, un	
	punto vendita di oggetti realizzati dai soci, una legatoria	
	ed una piccola tipografia.	
	La cooperativa sociale, prefiggendosi il duplice scopo	
	solidaristico e, pur nella sua natura di impresa non	
	speculativa, di produzione e di lavoro, coniugherà	
	l'efficacia economico-gestionale e produttiva con l'efficacia	
	dei servizi e con la cura della qualità per essere	
	competitiva sul mercato.	
	La cooperativa potrà costituire attraverso il percorso	
	descritto un momento fondamentale nella storia riabilitativa	
	del soggetto, che potrà tendere alla realizzazione delle	
	proprie aspettative di vita e di lavoro.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	

	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana.	
	La cooperativa in oggetto è una cooperativa sociale che	
	opererà nei seguenti settori, secondo l'art. 1 della legge	
	381/91, lettera a) e b):	
	A. Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	B. Svolgimento di attività diverse, agricole, industriali o	
	di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati.	
	Le attività gestite dalla cooperativa sociale saranno volte	
	alla promozione umana, alla integrazione sociale e culturale	
	dei cittadini, come interesse generale della comunità.	
	Tale funzione, in concreto, sarà perseguita attraverso servizi	
	- sociali ed assistenziali	
	- scolastici di base e di formazione professionale	
	- sanitari di base e ad alta integrazione sociosanitaria	
	- lavorativi	
	- culturali	
	- altri diversi ma con le medesime finalità	
	Conformemente a quanto stabilito dalla Costituzione agli	
	artt. 3, 4, 32 comma 1, 34, 35, 38, ecc.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	

	risposta ai bisogni di persone handicappate e con ritardi di	
	apprendimento.	
	A scopo esemplificativo e non esclusivo la cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per	
	conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro cui opera al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia	
	direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.	

	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi e di altra natura, promovendo ed	
	aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di	
	servizi sociali orientati al bisogno di persone anziane o	
	comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente in proprio o per conto di terzi:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché - servizi integrati per	
	residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	

	turismo sociale;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti.	
	La Cooperativa, senza finalità di lucro, intendendo far	
	partecipi i Soci dei vantaggi della mutualità e cooperazione,	
	si propone di assumere da Amministrazioni statali, anche	
	autonome, da Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi Ente	
	Pubblico ed anche da privati lavori e appalti di qualsiasi	
	genere, allo scopo di svolgere le seguenti attività che si	
	indicano a titolo esemplificativo ma non esclusivo :	
	1. prestare servizi nel campo dei beni culturali ed	
	ambientali promovendo la conservazione, il recupero e la	
	valorizzazione dei beni suddetti e comunque di tutto ciò che	
	riguardi oggetti di interesse archeologico, architettonico,	
	storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo,	
	ambientale, naturalistico, demoantropologico.	
	A tale scopo la società potrà a titolo esemplificativo ma non	
	esclusivo:	
	- promuovere, organizzare, realizzare progetti ed	

	interventi nel campo della catalogazione, anche	
	automatizzata, di archivi, biblioteche, fondi;	
	- garantire la fruizione dei beni culturali anche attraverso	
	servizi di custodia, in musei, gallerie d'arte e biblioteche,	
	ecc.;	
	- salvaguardare i beni paesaggistici promuovendo iniziative a	
	tutela e difesa dell'ambiente naturale;	
	- guidare comitive turistiche e scolastiche in visite	
	organizzate per la diffusione della conoscenza del	
	patrimonio artistico e ambientale;	
	- fornire consulenze, assistenza tecnica e	
	professionale, documentazione fotografica sui suddetti	
	argomenti;	
	2. fornire servizi di automazione per la gestione delle	
	informazioni, l'elaborazione dei dati e l'organizzazione di	
	archivi computerizzati. A titolo esemplificativo ma non	
	esclusivo la cooperativa potrà:	
	- progettare, realizzare e adattare programmi software per	
	interventi	
	di tipo gestionale, contabile e statistico;	
	- garantire l'assistenza tecnica, l'ampliamento ed il	
	potenziamento del sistema e del prodotto fornito;	
	- fornire adeguati corsi di formazione per la	
	specializzazione di personale informatico e per utenti finali;	
	3. organizzare attività relative al settore turistico,	

	artistico, ricreativo e del tempo libero.	
	A titolo esemplificativo ma non esclusivo la cooperativa	
	potrà:	
	- organizzare feste, concerti e manifestazioni varie;	
	- organizzare mostre nei vari settori artistici (pittura,	
	scultura, arte moderna);	
	- gestire in modo temporaneo o permanente locali con attività	
	di ristorazione, chioschi per la distribuzione e vendita di	
	alimentari e bevande, rivendite di giornali e libri;	
	- organizzare attività sportive, attività di animazione;	
	- gestire parchi pubblici e privati;	
	- gestire centri estivi per bambini e adolescenti;	
	- esercitare attività agrituristiche e di ricezione	
	alberghiera;	
	4. realizzare iniziative e interventi nel campo	
	dell'editoria e della comunicazione.	
	A questo scopo, a titolo esemplificativo ma	
	non esclusivo, la Cooperativa potrà:	
	- svolgere attività nel settore della pubblicità, grafica e	
	illustrazione;	
	- svolgere campagne promozionali e assicurare consulenza per	
	pubbliche relazioni e cura dell'immagine;	
	- pubblicare giornali, periodici, libri e cataloghi;	
	5. esercitare produzione e vendita di prodotti artigianali	
	(oro, argento, rame, metalli non preziosi, legno, ceramica,	

	cartapesta, cuoio, vimini) o in occasione di fiere e altre	
	attività turistiche oppure in modo stabile.	
	6. esercitare attività di assistenza sociale.	
	A titolo esemplificativo ma non esclusivo la cooperativa	
	potrà:	
	- effettuare ricerche sociali e interventi per la	
	prevenzione di disagi per la comunità	
	(tossicodipendenze, alcoolismo, adolescenti, anziani e	
	portatori di handicap);	
	- fornire assistenza domiciliare;	
	- garantire servizi di terapia rieducativa, assistenza	
	infermieristica e	
	assistenza specialistica;	
	- organizzare incontri, convegni, seminari per	
	l'approfondimento delle problematiche sociali;	
	- organizzare attività culturali e ricreative curate da	
	specialisti animatori, a carattere stagionale o continuativo,	
	rivolte sia agli handicappati e alle loro famiglie sia ai	
	normodotati, per ottenere una	
	migliore integrazione e per favorire nella popolazione il	
	superamento di ignoranze e prevenzioni;	
	7. svolgere corsi privati, lezioni, attività scolastiche e	
	parascolastiche. A questo scopo la Cooperativa potrà, a	
	titolo esemplificativo ma non esclusivo:	
	- organizzare e gestire corsi di lingue estere anche per	

	conto di enti pubblici e privati; corsi aziendali di lingue	
	straniere; corsi estivi di recupero per studenti;	
	- organizzare e gestire corsi e lezioni private (singole e	
	collettive) di lingue e cultura italiana per .stranieri;	
	disporre servizi di doposcuola anche presi in appalto da	
	scuole, lezioni private singole o collettive; corsi di	
	recupero degli anni scolastici;	
	- intervenire con attività e collaborazioni a favore di	
	scuole pubbliche e private e di studenti singoli;	
	- svolgere servizio di battitura tesi di laurea, di	
	copisteria e traduzioni da nastri e video cassette;	
	- assumere e gestire servizi di traduzione di ogni tipo,	
	nonché servizi di interpretariato e di assistenza per tutto	
	ciò che concerne le lingue straniere, anche nel corso di	
	manifestazioni fieristiche, culturali e promozionali;	
	- effettuare la gestione di mense scolastiche;	
	- organizzare e gestire convegni, attività culturali anche	
	per conto terzi;	
	- organizzare e gestire corsi di musica e di danza.	
	<u>Art. 6 - Numero e requisiti dei soci</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
	quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	

	scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.	
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di	
	qualsiasi natura e entità, nel rispetto della legge 3 aprile	
	2001, n. 142;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, come	
	previsti e regolati dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.	
	381;	
	c) soci finanziatori, nei limiti di legge.	
	Non meno del trenta per cento (30%) dei soci cooperatori è	
	costituito da persone svantaggiate, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	Quando i soci sono più di nove, possono altresì essere soci i	
	soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	

	cooperativa, ai sensi del secondo comma dell'art. 2527 del	
	codice civile.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza alle categorie indicate.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento.	
	Art. 7 - Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, cittadinanza, codice fiscale e attività svolta; se	
	soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale,	
	sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota sociale che si propone di	
	sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; i	
	soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione;	
	- la dichiarazione di attenersi alle norme contenute	
	nell'atto costitutivo, nel regolamento interno se deliberato	

	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	L'organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al	
	precedente art. 6, delibera sulla domanda. La delibera di	
	ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei	
	soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	
	effettuati i versamenti di cui infra.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati i versamenti dovuti la	
	delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal	
	contemporaneo versamento delle somme dovute a norma del	
	presente articolo. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	

	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 8 - Quote	
	Le quote sono nominative; il valore nominale di ciascuna	
	quota è fissato in Euro venticinque virgola ottantadue	
	(E.25,82).	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società	

	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al tribunale	
	competente.	
	La società non può emettere strumenti finanziari.	
	Art. 9 - Recesso	
	Il diritto di recesso compete in ogni momento a tutti i soci	
	e può essere esercitato con preavviso di 180 giorni.	
	Non è necessario tale preavviso nel caso in cui un socio non	
	abbia consentito ad una delle deliberazioni previste dal	
	primo comma dell'art. 2473 c.c. .	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 - Esclusione del socio	
	Oltre che nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2533	

	del Codice Civile, l'esclusione sarà deliberata nei confronti	
	del socio che arrechi un grave danno ingiusto alla	
	cooperativa.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall' Organo	
	Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Art. 11 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo 2535 c.c. .	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta alla divisione.	
	Art. 12 - Liquidazione della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle	

	perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed	
	esigibile vantato nei confronti del socio, comprende anche il	
	rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi del terzo comma dell'art.	
	2545 <i>quinquies</i> .	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art 13 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Ai sensi dell'art 2536 c.c. , il socio che cessa di far parte	
	della società risponde verso questa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è	
	verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Art. 14 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna di Euro venticinque virgola ottantadue (25,82) e	
	comunque non superiore al limite stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge,	
	ovvero da altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari oneri o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	Art. 15 - Divieti	
	Ai sensi del primo comma dell'art. 2514 c.c. , è fatto	
	divieto alla cooperativa:	
	a) di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	

	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	La società si impone inoltre l'obbligo, in caso di	
	scioglimento della stessa, di devolvere l'intero patrimonio	
	sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio con il conto dei	
	profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da	
	compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed	
	applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al	
	bilancio nella quale dovranno essere specificatamente	
	indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo e mutualistico della società, nonché	
	evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli artt.	
	2545 e 2513 c.c. , le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	Ai sensi del primo comma dell'art. 2478 bis c.c. il bilancio	
	deve essere approvato non oltre 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	

	copertura delle perdite.	
	Nel caso di residui attivi, gli utili saranno così ripartiti:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento;	
	b) una quota di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che	
	non potrà superare la percentuale ammessa dal primo comma	
	dell'art. 2514 c.c. e dalle ulteriori disposizioni	
	legislative ai fini della presunzione di esistenza dei	
	requisiti di mutualità prevalente.	
	Qualora adempiute le precedenti prescrizioni residuino	
	ulteriori utili, su proposta dell'organo amministrativo,	
	l'assemblea che approva il bilancio potrà deliberare	
	l'erogazione di ristorni, sempre in proporzione alla quantità	
	ed alla qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra i	
	soci e la cooperativa, nel rispetto del principio di parità	
	di trattamento previsto dall'art. 2516 c.c. . L'erogazione	
	potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea,	
	mediante la distribuzione di somme di denaro ai soci	

	cooperatori oppure mediante aumento proporzionale delle quote	
	oppure mediante integrazioni dei compensi.	
	L'erogazione di ristorni non potrà in ogni caso superare la	
	misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi	
	complessivi percepiti dal socio lavoratore, ai sensi della	
	lettera b), secondo comma, art. 3 della legge 3 aprile 2001,	
	n°142	
	L'organo amministrativo deve provvedere entro la chiusura del	
	primo esercizio sociale alla redazione di un regolamento	
	interno al fine di disciplinare le concrete modalità di	
	calcolo ed erogazione dei ristorni.	
	Essendo una cooperativa sociale ad oggetto plurimo, secondo	
	le direttive del Ministero del Lavoro, ai fini della	
	contemporanea iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo	
	regionale di cui alla L.R. 24/1996, l'organizzazione	
	amministrativa e contabile consente la netta separazione	
	delle gestioni relative alle attività esercitate, anche ai	
	fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse	
	dalla normativa vigente, e dalle procedure comunitarie sugli	
	appalti dei servizi.	
	Art. 17 - Organi sociali	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, quando obbligatorio.	

Art. 18 - Assemblea

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove,
purché nella provincia di Roma.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,
per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio
sindacale;
- determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e
dei sindaci;
- delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
- delibera sugli oggetti sottoposti ad un suo esame
dagli amministratori;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui
poteri dei liquidatori
- delibera su ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua competenza.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione
dell'assemblea a condizione che la domanda sia presentata da

	almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso	
	spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento anche fax ed e-mail, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	E' tuttavia valida l'Assemblea anche in assenza delle	
	suddette formalità e si reputa regolarmente costituita	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, in	
	proprio o per delega, e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarano di essere informati	
	della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci e delibera con il voto	

	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	più uno dei voti spettanti ai soci intervenuti.	
	Le delibere di modificazione del presente statuto e di	
	approvazione dei regolamenti interni sono prese con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più	
	uno dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un	
	voto, qualunque sia il valore della quota.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare per delega	
	fino ad un massimo di altri sette soci. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed	
	è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il	
	rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia	
	espressamente indicato nella delega. La rappresentanza può	
	essere conferita anche ai membri dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in caso di sua	
	assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza	
	dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa	
	modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la	
	redazione del verbale e se del caso, due scrutatori	

	scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci. Spetta	
	al presidente constatare la regolare costituzione	
	dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le	
	votazioni avranno luogo per alzata di mano o per	
	manifestazione orale.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 19 - Organo Amministrativo	
	La società è amministrata da un amministratore unico ovvero	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto	
	della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i	
	limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere	
	affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la	
	maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori. Gli amministratori sono dispensati dal	
	prestare cauzione.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	nell'esercizio delle loro funzioni.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, restano in carica fino alla assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	

	esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	Se per qualsiasi causa viene a cessare l'amministratore unico	
	ovvero anche un solo membro del consiglio di amministrazione,	
	decade l'intero consiglio. In questo caso, l'assemblea per la	
	nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio	
	sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. Nel caso in cui non sia stato	
	nominato il collegio sindacale, l'assemblea per la nomina	
	deve essere convocata d'urgenza dall'amministratore o dal	
	presidente del consiglio cessato.	
	Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea in sede di	
	nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione	
	mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci	
	effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso fax	
	ed e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso devono essere indicati data, luogo e ora della	
	riunione nonché ordine del giorno.	
	Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove	

	purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	di voti, la proposta si intende respinta.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società senza alcun limite.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuno dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.	
	Possono essere altresì nominati direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o categorie	
	di atti determinandone i poteri.	
	Non possono essere delegate, oltre le materie previste dal	
	quarto comma dell'art. 2381 c.c. , i poteri in materia di	

	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della	
	società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza generale della società spetta al presidente	
	del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 20 - Collegio sindacale	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c. , i soci devono nominare un collegio sindacale composto	
	da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati	
	dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura	
	anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e	
	designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica	
	per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	In caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale la sua	
	composizione deve essere effettuata in conformità a quanto	

	previsto dall' art. 2397 c.c. .	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la	
	cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di	
	rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato. In questo caso, il collegio sindacale, in deroga	
	a quanto precedentemente previsto, è costituito	
	esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della giustizia.	
	Art. 21 - Disposizioni finali	
	In caso di scioglimento della cooperativa, nei casi previsti	
	dall'art. 4 del presente statuto, l'assemblea nominerà uno o	
	più liquidatori preferibilmente tra i soci, determinandone i	
	poteri. Ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Le clausole mutualistiche sopra estese sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservate affinché la cooperativa non	
	perda il requisito della mutualità prevalente.	

35 di 35